

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 190

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale

(Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 agosto 2024)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D10024

Roma, 14-08-2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 24 maggio 2024, di modifica del regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**SI ATTESTA CHE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE
DEL 24 MAGGIO 2024**

ha deliberato, in esame preliminare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, lo schema di regolamento recante modifiche ai criteri e alle procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

Roma, 24 maggio 2024



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Relazione illustrativa

Con la presente proposta normativa si intende apportare modifiche ai criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante il *“Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale”*, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250 e dal D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82.

La presente proposta normativa è articolata come segue:

L'articolo 1 comporta modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 come di seguito indicato:

- a) al comma 1, dopo le parole: «per l'assistenza ai rifugiati» sono aggiunte le parole «e ai minori stranieri non accompagnati» e infine sono aggiunte le parole «nonché gli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche». Tale modifica è resa necessaria ai fini dell'adeguamento alle disposizioni già in vigore della L. 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) che inserisce tra i beneficiari anche “i minori stranieri non accompagnati” , nonché al fine dell'inserimento della nuova categoria *“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”* di cui al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 convertito con modifiche dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;
- b) le modifiche recate al comma 4 si rendono necessarie a seguito delle norme introdotte con la legge 7 aprile 2017, n. 47 e di quelle introdotte con D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare) convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, volte alla precisazione sullo *status* di rifugiato in materia di protezione speciale;
- c) al comma 5, a seguito delle modifiche al codice dei beni culturali, considerata la distinzione tra verifica e dichiarazione di interesse culturale (articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), vengono inseriti i riferimenti normativi concernenti, rispettivamente, la verifica e la dichiarazione di interesse culturale, al fine di dipanare ogni dubbio circa la necessità che i beni da finanziare rientrino tra quelli all'articolo 12 ovvero tra quelli dell'art. 13 del medesimo Codice;
- d) dopo il comma 5.1, viene inserito il comma 5.1-bis, necessario per definire l'ambito di riferimento della nuova tipologia di interventi *“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”*;



- e) con il comma 5.2, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, viene specificato che il beneficiario può presentare domanda di contributo per una sola tipologia d'intervento, compresa la nuova tipologia di interventi *“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”*;
- f) la modifica al comma 5-bis, che impone il vincolo di coerenza con gli indirizzi e le priorità individuate annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri competenti, si rende necessaria a seguito dell'introduzione della nuova tipologia di interventi *“recupero dalla tossicodipendenza e dalle altre dipendenze patologiche”*;
- g) dopo il comma 6, al comma 6-bis, si puntualizza che tutti gli interventi devono svolgersi nel territorio italiano, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4-bis. Le uniche eccezioni ammesse sono per la tipologia di interventi riguardanti la fame nel mondo e l'edilizia scolastica.

L'articolo 2 comporta modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come di seguito indicato:

- a) al comma 1, viene aggiornata la modalità di ripartizione delle risorse sulla base delle modifiche apportate all'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, modificato dall'art. 46-bis, comma 4, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che stabilisce che a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 il contribuente può scegliere direttamente la destinazione tra le tipologie di intervento previste dalla norma. Si precisa espressamente, altresì, che la ripartizione riguarda le risorse che residuano a seguito della devoluzione della quota prevista dall'articolo 18, comma 2, lett. e), della legge 11 agosto 2014, n. 125, a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
- b) dopo il comma 1, viene introdotto il comma 1-bis, con il quale viene adeguato il regolamento alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, che ha trasferito al Ministero dell'istruzione e del merito le risorse destinate alla tipologia *“edilizia scolastica”*;
- c) con il comma 2, viene introdotta la previsione della nuova modalità di ripartizione della *“somma residua”* considerato che il previgente criterio della divisione in parti uguali per le restanti categorie di intervento non appariva coerente con l'art. 46-bis, comma 4, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n. 157 che attribuisce al contribuente la facoltà di scelta della categoria;
- d) dopo il comma 2, viene introdotto il comma 2-bis al fine di definire le modalità di applicazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con legge 7 aprile 2017, n. 45 che, in deroga alla legge n. 222 del 1985, impone un vincolo di priorità alla categoria beni culturali per la ricostruzione e il restauro dei beni danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici



verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, al decreto-legge n. 189 del 2016 e viene anche introdotto il criterio per la gestione del residuo di ripartizione della medesima categoria;

e) il comma 3 consente di uniformare le valutazioni delle Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio attraverso la specificazione dei criteri da utilizzare per la formazione del giudizio di ammissibilità al finanziamento;

f) al comma 4, con riferimento alla categoria “Conservazione di beni culturali” si precisa che la suddivisione della quota in cinque parti è effettuata nel rispetto del vincolo di priorità riconosciuto ai beni danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

g) dopo il comma 6, viene modificato il comma 7 per adeguarlo alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, che ha trasferito al Ministero dell’istruzione e del merito le risorse destinate alla tipologia “edilizia scolastica”, pertanto si introduce la previsione per la quale per gli interventi destinati all’ “edilizia scolastica” il Ministero dell’istruzione e del merito adotta apposito bando, pubblicato sul proprio sito istituzionale, contenente altresì i criteri di selezione dei progetti, monitoraggio e revoca delle risorse adottati in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento;

h) al comma 8 si definiscono alcune regole finalizzate a migliorare la tempistica nella gestione e rendicontazione dei progetti approvati, escludendo dalla concessione del contributo i soggetti che si trovino in situazione di “*inadempimento*” rispetto a precedenti progetti. La modifica si rende necessaria per assicurare una efficiente gestione delle risorse.

L’articolo 3 sostituisce l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 nel modo seguente:

a) al comma 1, si prevede che la domanda di finanziamento per tutte le categorie, con l’eccezione di quella riguardante l’edilizia scolastica, sia presentata mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale del Governo, nell’apposita sezione dedicata all’otto per mille. Per esigenze di semplificazione e trasparenza è stata messa a punto una nuova piattaforma dedicata all’inserimento delle domande di contributo;

b) al comma 1-bis, con riferimento alla categoria di intervento “edilizia scolastica”, si rinvia all’avviso pubblico reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito;

c) al comma 2 si rafforzano i requisiti che i richiedenti il contributo devono possedere per tutta la durata dell’esecuzione del progetto, al fine di rendere più efficiente la gestione delle risorse, e si chiarisce espressamente che i requisiti soggettivi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Il richiedente deve documentare di aver svolto attività



previste dall'articolo 2 negli ultimi tre anni e per un importo pari al valore del contributo richiesto, al fine di assicurare che i beneficiari dei contributi abbiano una specifica esperienza nelle materie oggetto di intervento. Al fine di evitare la concentrazione delle risorse a favore di beneficiari già titolari di contributi dell'otto per mille, si prevede che il richiedente non abbia più di due interventi in corso di realizzazione. Per superare le difficoltà nel recupero delle somme dell'otto per mille indebitamente detenute dai beneficiari, si stabilisce l'obbligo di essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille dovuta a seguito di provvedimenti di revoca o di decadenza, oppure per risparmi di spesa non autorizzati o non utilizzati o per rinuncia.

- d) il comma 3 viene allineato al comma 2;
- e) al comma 4, analogamente a quanto previsto al comma 1, si prevede che le dichiarazioni sostitutive siano rese mediante i moduli disponibili nell'apposita sezione del sito istituzionale. Per esigenze di semplificazione e trasparenza è stata messa a punto una nuova piattaforma dedicata all'inserimento delle domande di contributo;
- f) al comma 5, in aggiunta a quanto previsto dai commi 1 e 4, si precisa espressamente che i requisiti soggettivi devono essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento.

L'articolo 4 modifica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 nel modo seguente:

- a) la modifica al comma 1 risponde all'esigenza di sottolineare che gli interventi devono consentire il completamento dell'iniziativa;
- b) al comma 2 si prevede che la relazione tecnica sia presentata mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille. Per esigenze di semplificazione e trasparenza è stata messa a punto una nuova piattaforma dedicata all'inserimento delle domande di contributo. Si prevede espressamente che per gli interventi di edilizia scolastica la relazione tecnica deve essere redatta secondo l'avviso pubblico reso disponibile nel sito del Ministero dell'istruzione e del merito;
- c) il comma 2-*bis* viene adeguato alla modifica inserita al comma 2, pertanto si prevede che la domanda di contributo non possa essere accolta qualora la relazione tecnica sia incompleta oppure difforme dal modello pubblicato sul sito istituzionale.

L'articolo 5 comporta modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 come di seguito indicato:

- a) il comma 1 è adeguato alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, che ha trasferito al



Ministero dell'istruzione e del merito le risorse destinate alla tipologia "edilizia scolastica", pertanto si precisa che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il piano di ripartizione di tutte le categorie ad esclusione di quella riguardante l'edilizia scolastica;

b) al comma 2 si prevede, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge n. 105 del 2023, convertito con modifiche dalla legge n. 137 del 2023, l'accorpamento delle funzioni di valutazione e di quelle di monitoraggio di tutte le categorie, ad esclusione di quella riguardante l'edilizia scolastica, in un'unica Commissione tecnica di valutazione e di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, che assume le competenze delle Commissioni tecniche di valutazione, di cui all'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 76 del 1998, e delle Commissioni tecniche di monitoraggio, di cui all'articolo 8, comma 5, del d.P.R. 76 del 1998. Al fine di assicurare la continuità dei lavori delle Commissioni, la loro composizione viene rimodulata aumentando il numero dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene, inoltre, introdotta la rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in linea con quanto previsto per la Commissione valutativa e di monitoraggio della categoria "*Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*" dal citato articolo 7, del D.L. n. 105 del 2023. Si prevede l'istituzione di una Segreteria tecnica composta da personale delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si precisa che i componenti le Commissioni e i componenti le segreterie non percepiscono indennità o emolumenti e che la disposizione non dà luogo a maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) al comma 2-bis, si precisa che anche per gli interventi di "edilizia scolastica" approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e in corso di realizzazione, è istituita un'unica Commissione, valutativa e di monitoraggio. Anche in tale caso non sono riconosciuti compensi o indennità;

d) al comma 3, si introduce un punteggio minimo, non inferiore a 60/100, per l'inserimento dell'intervento nel piano di riparto, al fine di garantire la qualità dei progetti finanziati in linea con quanto attualmente richiesto dal decreto parametri di cui all'articolo 2-bis, comma 7 del Regolamento.

L'articolo 6 comporta modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 come di seguito indicato:

a) al comma 1, si ribadisce che la domanda di finanziamento deve essere presentata in conformità alle linee guida e ai moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o secondo l'avviso pubblico del Ministero dell'istruzione e del merito;



- b) al comma 2, si prevede, con esclusivo riferimento agli interventi inseriti nel piano di ripartizione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, anche chi abbia già presentato la domanda di contributo mediante pec oppure raccomandata, deve provvedere ad inserire i dati della domanda di contributo nella piattaforma dedicata entro il termine comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in modo da garantire la corretta gestione del fascicolo digitale.

L'articolo 7 comporta modifiche all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 come di seguito indicato:

- a) al comma 1, si introducono nuove cause di esclusione della domanda di contributo, allo scopo di allineare la disposizione all'articolo 3, comma 2, sui requisiti soggettivi per la presentazione della domanda. Si prevede l'esclusione della domanda qualora il beneficiario abbia più di due interventi in corso di realizzazione, in modo da evitare la concentrazione delle risorse a favore di beneficiari già titolari di contributi dell'otto per mille che tardano nella realizzazione e rendicontazione delle somme già versate. Si stabilisce altresì l'esclusione della domanda qualora il richiedente non sia in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille dovuta a seguito di provvedimenti di revoca o di decadenza, oppure per risparmi di spesa non autorizzati o non utilizzati o per rinuncia. Tale ultima disposizione risponde alla necessità di superare le difficoltà che attualmente si riscontrano nel recupero delle somme dell'otto per mille indebitamente detenute dai beneficiari.

L'articolo 8 comporta modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 come di seguito indicato:

- a) il comma 1 si conforma all'articolo 5, comma 2, che prevede l'accorpamento delle funzioni di valutazione e di quelle di monitoraggio in un'unica Commissione tecnica di valutazione e di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento.

L'articolo 9 comporta modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come di seguito indicato:

- a) al comma 1, lett. b), si prevede, con riferimento agli interventi inseriti nel piano di ripartizione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che l'erogazione del contributo sia subordinata, solo per i soggetti privati, all'obbligo di presentare un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta. Tale modalità operativa è adottata anche da altri soggetti quali i.e. l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e l'Agenzia



nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Detta previsione si rende necessaria a causa del crescente numero di casi di mancata restituzione delle somme erogate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, indebitamente trattenute dai beneficiari. Si precisa che tale previsione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i soggetti pubblici sono esclusi. Inoltre, per i soggetti privati è possibile porre a carico dei progetti il relativo costo;

- b) al comma 2, si stabilisce il termine perentorio di tre mesi per la presentazione della documentazione necessaria per l'erogazione del contributo, di cui al comma 1, la quale deve essere prodotta mediante la piattaforma informatica dedicata, che è stata messa a punto per esigenze di semplificazione e trasparenza;
- c) dopo il comma 3, al comma 4, si introducono misure volte a semplificare la procedura di erogazione del contributo e a consentire alle Commissioni tecniche una accurata verifica dei lavori realizzati. Nello specifico, si prevede che la prima quota del contributo, pari al 50 % del finanziamento ammesso, venga erogata a seguito della trasmissione della documentazione necessaria per il pagamento, ivi compreso il contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo. La restante quota del contributo, a saldo, viene corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno l'ottanta per cento della prima quota di contributo ed abbia trasmesso la documentazione probatoria dei lavori realizzati, redatta secondo le linee guida pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- d) al comma 5, riguardante l'obbligo di rendicontazione periodica dei beneficiari del contributo, si prevede che le relazioni periodiche vengano esaminate dalle Commissioni tecniche di valutazione e di monitoraggio, una per ogni categoria di intervento. Si rafforza l'obbligo della rendicontazione periodica, in modo da migliorare l'attività di monitoraggio, prevedendo che la mancata presentazione della relazione periodica preclude la possibilità di ottenere proroghe dei termini e autorizzazioni ad apportare variazioni al progetto;
- e) al comma 6, si prevede che la relazione finale analitica dei progetti deve essere presentata entro tre mesi a decorrere dal termine previsto di conclusione dell'intervento. Con riferimento alla documentazione probatoria degli interventi realizzati, si rinvia a quanto previsto dal comma 4 con riferimento alla documentazione probatoria da presentare ai fini dell'erogazione del saldo. Si stabilisce che l'approvazione della rendicontazione finale da parte della Commissione tecnica di valutazione e di monitoraggio sia condizione per lo svincolo del contratto autonomo di garanzia. Si introducono le modalità per il soccorso istruttorio, prevedendo che le Commissioni tecniche di valutazione e di monitoraggio possono chiedere



integrazioni e chiarimenti sulla documentazione finale, da produrre entro il termine di dieci giorni, decorso il quale la relazione finale analitica si intende non approvata;

- f) al comma 7, si chiarisce che la relazione annuale al Parlamento del Presidente del Consiglio dei ministri sull'erogazione dei fondi dell'otto per mille deve riguardare tutte le categorie di intervento destinatarie dei fondi dell'otto per mille (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica, recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche), e non solo quelle gestite direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 10 comporta modifiche all'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come di seguito indicato:

- a) al comma 1, lett. a), al fine di ridurre i tempi di gestione dei progetti, si prevede, con riferimento agli interventi inseriti nel piano di ripartizione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la revoca del contributo qualora il beneficiario non trasmetta la dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività entro il termine di dodici mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento della prima quota del contributo; alla lettera c) del medesimo comma, relativamente al cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori, si fa riferimento alla relazione tecnica presentata mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille, di cui all'articolo 4, comma 2;
- b) per esigenze di coordinamento, si introduce il comma 1-*bis*, che estende la previsione di cui al comma 1 agli interventi rientranti nella categoria "edilizia scolastica" che sono in corso di realizzazione alla data di approvazione del regolamento e che erano stati ammessi al contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- c) al comma 2, si prevede che, a pena di improcedibilità, la richiesta di proroga sia presentata mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille. Per esigenze di semplificazione e trasparenza è stata messa a punto una nuova piattaforma dedicata all'inserimento delle domande inerenti la gestione del progetto e si introducono delle specifiche limitazioni temporali in merito alla concessione delle proroghe, al fine di evitare che i progetti siano realizzati in maniera difforme da quanto approvato;
- d) al comma 3, si stabilisce che la revoca del contributo possa essere anche parziale, senza previsione di limiti minimi dell'importo da revocare;



- e) al comma 4, si prevede che in caso di rinuncia o decadenza, il beneficiario debba restituire alla Presidenza del Consiglio dei ministri il contributo e che, nel caso di mancata restituzione delle somme, non possa concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.

L'articolo 11 comporta modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come di seguito indicato:

- a) al comma 1, si introducono limiti alla concessione di autorizzazioni ad apportare variazioni al progetto. In particolare, si stabilisce che non possono essere concesse più di due autorizzazioni ad apportare variazioni e che la richiesta di autorizzazione alle variazioni deve essere presentata mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille. Per esigenze di semplificazione e trasparenza è stata messa a punto una nuova piattaforma dedicata all'inserimento delle istanze inerenti la gestione del progetto. Si specifica che le richieste di autorizzazione ad apportare variazioni devono indicare le singole voci di budget per le quali si chiede la modifica;
- b) al comma 2, si prevede che per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che riconosce come utili i lavori eseguiti difformemente dal progetto approvato sia sentita la competente Commissione tecnica di valutazione e di monitoraggio;
- c) al comma 3, con esclusivo riferimento agli interventi inseriti nel piano di ripartizione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si introducono regole di maggior rigore in ordine sia alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo sia alla gestione dei risparmi di spesa, prevedendo che la richiesta debba essere trasmessa contestualmente alla presentazione della relazione finale, mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille, e che il termine di utilizzo, da specificare nel cronoprogramma allegato all'istanza, non sia superiore a dodici mesi;
- d) il comma 4 è abrogato, in quanto le informazioni al Parlamento sono già contenute nella Relazione annuale di cui all'articolo 8, comma 7;
- e) al comma 5, che a seguito dell'abrogazione del comma 4 diventa comma 4, si chiarisce espressamente, in conformità alle procedure già in uso e condivise con l'Avvocatura generale dello Stato, che, in caso di mancata restituzione dei risparmi di spesa non utilizzati o non autorizzati, si applicano le disposizioni sull'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento amministrativo di cui al capo terzo della medesima legge n. 241 del 1990. Si ribadisce che la mancata restituzione dei risparmi di spesa preclude il concorso alle successive ripartizioni dei fondi dell'otto per mille, in linea con quanto previsto dall'articolo 3, comma



2, allo scopo di superare le difficoltà nel recupero delle somme dell'otto per mille indebitamente trattenute dai beneficiari.

L'articolo 12 abroga gli allegati al d.P.R. n. 76 del 1998, e precisamente: l'Allegato A, recante il modello di domanda per tutte le categorie ad eccezione di edilizia scolastica, l'Allegato *A-bis* – modello di domanda per la categoria “edilizia scolastica”, e l'Allegato B, recante la relazione tecnica. In linea con quanto previsto dagli articoli: 3, commi 1 e 4; 4, comma 2 e 6, comma 2, la domanda di contributo e la relazione tecnica sono presentati mediante utilizzo dei moduli pubblicati sul sito istituzionale e sono inseriti nella piattaforma informatica dedicata.



Relazione tecnico-finanziaria

La proposta recante modifiche al D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76 “*Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale*” non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La quota Irpef otto per mille destinata alla diretta gestione statale non incide sulle risorse pubbliche, si tratta di quote che i contribuenti italiani affidano alla diretta gestione statale imprimendo un vincolo di destinazione. Difatti, non sono somme liberamente utilizzabili dallo Stato alla stregua di altre risorse erariali e l'utilizzo per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 determinerebbe una violazione del patto con i contribuenti, come rilevato anche dalla Corte dei conti con Deliberazione 26 ottobre 2015, n. 8/2015/G.

La modifica normativa proposta, mira a realizzare un coordinamento normativo con gli interventi che si sono succeduti nel tempo, nonché una semplificazione amministrativa delle procedure finalizzata a garantire certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e tutelare l'affidamento dei soggetti che hanno avviato gli interventi. Si attende inoltre una ricaduta positiva per la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri sul fronte delle complesse attività istruttorie svolte grazie all'utilizzo della nuova piattaforma informatica per la gestione dell'otto per mille realizzata dal DSS.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione» e, in particolare, gli articoli 7 e 8;

VISTA la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi» e, in particolare, gli articoli 47 e 48;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999» e, in particolare, l'articolo 3, comma 19, che prevede che con regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia data attuazione all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» e, in particolare, l'articolo 18, comma 2, lettera e);

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1, comma 172;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l'articolo 21-ter;

VISTO il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 46-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, concernente «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente «Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, concernente «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172, concernente «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ----;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ----;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri;

E m a n a

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, al primo periodo dopo le parole: «per l'assistenza ai rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati» e dopo le parole «del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222» sono inserite, in fine, le seguenti: «, nonché gli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche»;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:



«4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti.»;

c) al comma 5, dopo le parole: «per i quali sia intervenuta la verifica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 12 del suddetto Codice» e dopo le parole: «ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 13»;

d) dopo il comma 5.1, è inserito il seguente:

«5.1-bis. Gli interventi di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche sono diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonché al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo.»;

e) il comma 5.2 è sostituito dal seguente:

«5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, riguardante il medesimo beneficiario, può essere presentata per una sola tipologia d'intervento.»;

f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Gli interventi devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

g) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 5 e 5.1-bis devono essere eseguiti sul territorio italiano.».

ART. 2

(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera e) della legge 11 agosto 2014, n. 125, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita in misura proporzionale alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi tra le tipologie d'intervento ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. Per la quota di risorse relativa alle scelte non espresse, il Consiglio dei ministri può deliberare entro il 30 novembre di ogni anno, la destinazione delle stesse a specifiche tipologie d'intervento, nel rispetto di quelle indicate all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. In assenza di deliberazione, la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse è stabilita tra le tipologie d'intervento in proporzione alle scelte espresse.»;



b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le risorse della quota relativa alla categoria “edilizia scolastica” sono trasferite annualmente al competente Ministero ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Ministero trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la relazione di cui all’articolo 8, comma 7, l’elenco degli interventi finanziati annualmente a valere sulle risorse di cui al presente comma. L’elenco degli interventi è, altresì, pubblicato dal Ministero sul proprio sito istituzionale.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle tipologie d’intervento non esauriscono la somma attribuita per l’anno, la somma residua è distribuita, con delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità della legge 20 maggio 1985, n. 222.»;

d) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. In vigore dell’articolo 21-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, esaurita la graduatoria degli interventi idonei di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici ivi previsti, le risorse residue sono assegnate agli altri interventi idonei di cui al comma 4 del presente articolo. L’eventuale ulteriore somma residua è utilizzata nella ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l’anno successivo per la categoria “conservazione di beni culturali.»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dell’elaborazione dello schema del piano di riparto, le Commissioni di cui all’articolo 5, comma 2, esprimono un giudizio di idoneità al finanziamento che deve tenere conto della straordinarietà e dell’urgenza dell’intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell’intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento.»;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dall’articolo 21-*ter*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al fine di perseguire un’equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, del Nord Est per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Centro per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sud per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Isole per le regioni Sicilia, Sardegna.»;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per tipologie d’intervento, con esclusione di quelli di cui all’articolo 2, comma 5.1. Per gli interventi di cui



all'articolo 2, comma 5.1, il Ministero dell'istruzione e del merito procede attraverso l'adozione di un apposito bando, pubblicato sul proprio sito istituzionale, contenente altresì i criteri di selezione dei progetti, le modalità di erogazione, monitoraggio e revoca delle risorse in conformità ai principi stabiliti dal presente regolamento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille dei siti istituzionali rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione e del merito sono pubblicati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento con i relativi importi.»;

h) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in uno dei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.

Non è ammessa la concessione del contributo a soggetti che, alla scadenza del termine del 30 settembre per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano ancora in corso di realizzazione un numero di interventi superiore a due;
- b) non abbiano restituito i fondi ricevuti, ivi compresi quelli relativi ai risparmi di spesa autorizzati, pur essendo a ciò obbligati a seguito di conclusione dei lavori, revoca, rinuncia o decadenza;
- c) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo.».

ART. 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:

ART. 3. - (Requisiti soggettivi)

«1. Le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, ad esclusione dei soggetti aventi finalità di lucro, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1-bis, possono presentare domanda che deve essere redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-bis. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica. La domanda deve essere redatta secondo quanto previsto dal bando reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.



2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti devono comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, dei seguenti requisiti:

- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-*bis* negli ultimi cinque anni;
- c) agire in base a uno Statuto che comprenda espressamente tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2 e documentare di avere svolto negli ultimi tre anni attività previste dall'articolo 2 per un importo pari al contributo richiesto;
- d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
- e) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
- f) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da un istituto bancario;
- g) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- h) avere un numero massimo di interventi ancora da concludere pari a due;
- i) essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille derivante da provvedimenti di revoca, decadenza, restituzione dei risparmi di spesa o da rinuncia.

3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a) e g) devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e) e g) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello Statuto allegato in copia; quanto alla lettera f) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacità finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e) e g) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta, se non è conforme al modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o se la documentazione allegata è mancante o incompleta. A pena di decadenza, i requisiti soggettivi devono essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento.».



ART. 4

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi di cui all'articolo 2, devono consentire il completamento dell'iniziativa e devono essere definiti in ogni loro aspetto tecnico, funzionale e finanziario.»

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o secondo quanto previsto dal relativo bando reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.»;

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica di cui al comma 2 non sia allegata o se la documentazione allegata sia incompleta ovvero non sia redatta secondo il modulo di cui al comma 2.»;

ART. 5

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa agli interventi di cui di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle Commissioni di cui al comma 2.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, da apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome



di Trento e di Bolzano. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2 siano in numero superiore a 1.000, ovvero laddove il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ne ravvisi la necessità, in ragione del numero o della complessità dei progetti da monitorare afferenti a una singola tipologia di intervento, è possibile istituire una o più commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si è verificato il predetto esubero. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti di cui un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti dei Ministeri coinvolti. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. Per ciascuna Commissione tecnica di valutazione e monitoraggio è costituita, altresì, una segreteria tecnica composta da personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alle Commissioni e alla segreteria tecnica di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle Commissioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per la valutazione e il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, ancora in corso di realizzazione e monitorati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la Presidenza medesima istituisce, con provvedimento del Segretario generale, una Commissione di valutazione e monitoraggio operante fino alla chiusura dei progetti. Per la Commissione è costituita, altresì, una segreteria tecnica composta da personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alla Commissione e alla segreteria tecnica di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento della Commissione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le Commissioni di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi. Ai fini dell'inserimento nel piano di riparto di cui al comma 1, il progetto deve ottenere una valutazione non inferiore a sessanta centesimi.».

ART. 6

(Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande per gli interventi di cui all'articolo 2, sono redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformità alle linee guida e ai moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio



dei ministri. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto, le caratteristiche professionali del responsabile tecnico della gestione dell'intervento e la relativa nomina. Alle domande per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 5.1 – bis deve essere allegata la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, le domande devono essere presentate secondo le modalità previste dal relativo bando reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle di cui al comma 5.1, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, sono presentate, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri a pena di esclusione mediante l'accesso alla piattaforma informatica. È ammessa la trasmissione, a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata. È comunque fatto obbligo, a pena di improcedibilità, di caricare le domande sulla piattaforma informatica entro il termine comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.».

ART. 7

(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

1. All'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:

- a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2 ovvero che non siano regolarmente sottoscritte;
- b) relative a interventi non rientranti nelle tipologie d'intervento di cui all'articolo 2;
- c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter;
- d) pervenute da beneficiari che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) abbiano un numero massimo di interventi ancora da concludere pari a due; 2) in caso di revoca, rinuncia o decadenza, non abbiano ancora provveduto alla restituzione dei fondi già percepiti; 3) non abbiano ancora restituito i risparmi di spesa; 4) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo;
- e) riguardanti interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati e rendicontati.».

ART. 8

(Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)



1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, al comma 1, dopo le parole: «Commissioni tecniche di valutazione» sono inserite le seguenti: «e monitoraggio».

ART. 9

(Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, di:

- a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;
- b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo e, per i soggetti privati, presentare un contratto autonomo di garanzia per l'intero importo dell'intervento a prima richiesta. Il contratto è prestato a garanzia fino ad approvazione della rendicontazione finale di cui al successivo comma 6 ed alla restituzione degli eventuali risparmi di spesa;
- c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, la documentazione richiesta è inserita sulla piattaforma informatica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. È ammessa, altresì, entro il medesimo termine, la trasmissione della documentazione, richiesta con la comunicazione di cui al comma 1, a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tal caso resta comunque fermo l'obbligo, a pena di decadenza, di inserimento della documentazione richiesta sulla predetta piattaforma informatica entro il termine che sarà indicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, e del contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo, è corrisposto il 50 per cento del contributo ammesso. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno l'80 per cento della quota di contributo erogata. A tal fine, i beneficiari presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica, nonché da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile



del procedimento. La documentazione probatoria, redatta seguendo le linee guida pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve recare espressa indicazione del codice unico di progetto (CUP), del nome e numero dell'intervento. Tutte le ricevute e le fatture devono essere elencate associandole, in idoneo prospetto riepilogativo di raccordo, alle singole attività approvate. La documentazione probatoria fotografica deve recare anche le modalità di pubblicità relative alla provenienza dei fondi.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il termine perentorio del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale delle apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2. La mancata presentazione della relazione periodica nei termini sopra indicati preclude la concessione di proroghe dei termini di cui all'articolo 8-bis, e di variazioni dell'intervento di cui all'articolo 8-ter.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro tre mesi, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che, nel rispetto delle indicazioni già fornite al comma 4, ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del procedimento.

Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamità naturali nonché per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o dalla verifica di conformità e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

La relazione è sottoposta all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, anche al fine di liberare la garanzia di cui al comma 1, lettera b). Possono essere richieste integrazioni e chiarimenti della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del beneficiario. Decorso inutilmente tale termine la relazione finale non è approvata.»;

f) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, relativamente alle tipologie di intervento di cui all'articolo 2. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.»».



ART. 10

(Modifiche all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

1. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La revoca del contributo di cui all'articolo 2, con esclusione degli interventi di cui al comma 5.1, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di:

- a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro dodici mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3;
- b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;
- c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2;
- d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei casi di cui al comma 1, è altresì disposta la revoca degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, in corso di realizzazione e non trasferiti al Ministero dell'istruzione e del merito.».

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I termini di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare, perentoriamente, almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La richiesta è redatta, a pena di improcedibilità, secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi, solo in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, può essere anche parziale.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di revoca, rinuncia o decadenza l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione



statale, in favore della categoria di riferimento. Qualora il beneficiario non provveda al versamento entro il termine di venti giorni dalla propria comunicazione di rinuncia o dalla ricezione della comunicazione della revoca o della decadenza formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento di cui al capo terzo della medesima legge n. 241 del 1990. Il beneficiario che non provveda alla restituzione delle somme non può concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.».

ART. 11

(Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

1. All'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere autorizzate fino ad un numero massimo di due variazioni per ogni intervento finanziato con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2. La richiesta di variazione è redatta, a pena di improcedibilità, secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La variazione può essere ammessa solo per documentate esigenze sopravvenute e non imputabili al beneficiario. Non sono ammesse variazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica e alle singole voci di budget. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento, che non modificano i risultati attesi e che comportano variazioni interne di budget inferiori al 10 per cento sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente a ciò delegato. Le altre variazioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In tutti i casi deve essere previamente acquisita la valutazione della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perché necessari e urgenti ovvero perché comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa per gli interventi di cui all'articolo 2, ad esclusione di quelli di cui al comma 5.1, sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi



realizzati non superino il 10 per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2. L'istanza di utilizzo dei risparmi di spesa è presentata, unitamente alla relazione finale, utilizzando il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il termine per l'utilizzo dei risparmi non può comunque essere superiore a dodici mesi. Scaduto tale termine, le risorse assegnate sono restituite secondo le modalità di cui al comma 5.»;

d) il comma 4 è abrogato;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità di cui all'articolo 8-*bis*, comma 4, per essere riassegnati – nell'ambito della categoria alla quale afferiscono – per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento di cui al capo terzo della medesima legge n. 241 del 1990. Il beneficiario che non provvede alla restituzione delle somme non può concorrere alle successive ripartizioni dei fondi.».

ART. 12

(Abrogazioni)

1. Gli allegati A, A-bis e B al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)

(allegato 2 al DPCM 15 SETTEMBRE 2017, N. 169. – Nuovo regolamento AIR)

Provvedimento: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al “decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale”.

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

Referente dell'amministrazione competente: Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Coordinatore del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'Irpef e per gli interventi straordinari sul territorio.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica apporta modifiche al vigente Regolamento che disciplina i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale. Specificatamente, lo schema di decreto: a) disciplina la nuova tipologia di interventi “recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche” (articolo 2 dello schema di decreto) introdotta dagli articoli 7 e 8 del DL 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”; b) coordina più efficacemente interventi normativi che si sono succeduti nel tempo; c) realizza una semplificazione amministrativa delle procedure con l'obiettivo di garantire certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e tutelare l'affidamento dei soggetti che hanno avviato gli interventi.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

A partire dall'anno 2023, le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono sei ed in particolare sono finanziabili gli interventi di:

- 1) contrasto alla fame nel mondo purché diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;

- 2) calamità naturali, diretti all'attività di realizzazione di opere, nonché gli studi, i lavori, i monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-morfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici;
- 3) assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, riguardano la platea dei destinatari ai quali, secondo la normativa vigente, sono riconosciute forme di protezione internazionale o speciale nonché le persone che hanno fatto richiesta di tale protezione, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia;
- 4) conservazione di beni culturali volti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili - ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica – o immobili, per i quali si presenta un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico. Tali iniziative richiedono la preventiva verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004;
- 5) immobili adibiti all'istruzione scolastica per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli edifici;
- 6) recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche per la realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione di soggetti tossicodipendenti o con altre dipendenze patologiche, per l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo. Tali interventi devono consistere in attività straordinarie e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie già ricomprese nelle rette giornaliere regionali a carico del servizio sanitario nazionale.


A norma dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'Irpef, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. A partire dalla dichiarazione dei redditi anno 2019 è data facoltà ai contribuenti di scegliere tra le singole tipologie di intervento. Tali scelte hanno effetto concreto dall'anno 2023, ciò in quanto l'articolo 47, quinto comma, della legge n. 222 del 1985 stabilisce che la quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali, relative al terzo periodo d'imposta precedente. Dunque, a partire dalla distribuzione anno 2023, le somme disponibili devono essere ripartite in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti come stabilito dal terzo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, modificato dall'art. 46-*bis*, comma 4, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. In tal senso occorre adeguare le previsioni del Regolamento.

Nel periodo 2018-2023 la quota Irpef devoluta alla diretta gestione statale è cresciuta in maniera esponenziale passando da circa 44 a circa 150 milioni di euro per effetto di almeno due fattori determinanti. Dall'analisi della serie storica delle scelte dei contribuenti, pubblicate dal MEF, emerge che dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 (redditi 2019), anno a partire dal quale il contribuente ha potuto scegliere a quale tipologia di intervento destinare la quota, le opzioni a favore dello Stato sono passate dal 16,59 per cento al 24,63 per cento, ed i contribuenti da circa 2,8 milioni a circa 4 milioni. A ciò si aggiunga che la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ha introdotto il divieto di utilizzo, per la copertura

finanziaria delle leggi, delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale con l'obiettivo di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all'atto del prelievo fiscale. La suddetta norma opera con riferimento a coperture finanziarie future, non determinando abrogazioni esplicite sulle norme già esistenti. A partire dal 2016 parte dei prelievi dai fondi sta andando ad esaurirsi con un conseguente incremento delle risorse disponibili.

La crescente disponibilità di risorse sta determinando il finanziamento anche di progetti di qualità non adeguata che presentano numerose difficoltà in fase di gestione e rendicontazione. Nel grafico che segue si riporta l'andamento delle domande presentate nel periodo 2018-2023.


Grafico1: andamento delle domande presentate periodo 2018-2023 al netto della nuova categoria "Dipendenze patologiche"



Elaborazione su banda dati DICA – Otto per mille

All'incremento delle risorse disponibili non è corrisposto un adeguato aumento del numero di domande presentate, con la conseguenza che la disponibilità finanziaria media per domanda è in costante crescita.

Grafico 2: andamento risorse ripartite per anno e numero domande presentate 2018-2022



Elaborazione su banda dati DICA – Otto per mille

Inoltre, la scansione temporale dettata dal DPR presenta alcune criticità da superare. Difatti, il Regolamento, prevede che "le domande (per l'assegnazione dei contributi) devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno" (articolo 6, comma 2). Una volta acquisite le domande occorre che le stesse siano sottoposte all'esame tecnico delle Commissioni di valutazione (articolo 5, comma 2). Completato il lavoro delle suddette commissioni è possibile

procedere all'adozione del DPCM di assegnazione delle risorse, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (articolo 7, comma 2). Successivamente all'adozione del DPCM di assegnazione delle risorse, occorre avviare le procedure per poter procedere all'erogazione dei contributi (carichi pendenti ecc.), nonché ricevere entro sei mesi, dalla richiesta formulata ai beneficiari del contributo, la documentazione prevista dall'articolo 8 del Regolamento. Peraltro, qualora il decreto di ripartizione preveda l'erogazione di un contributo inferiore a quello richiesto dall'istante, il progetto dovrà essere rimodulato e sottoposto nuovamente all'esame della competente commissione di valutazione.

Completata la fase amministrativa, i beneficiari hanno a disposizione 6 mesi per consolidare il finanziamento (articolo 8, comma 2), 18 mesi per l'avvio dei lavori che decorrono dal pagamento della prima quota (articolo 8-bis, comma 1, lettera a), la possibilità di proroga per 3 anni oltre il termine per la realizzazione ordinaria (articolo 8-bis, comma 2), 180 giorni per la trasmissione della relazione finale decorrenti dal termine previsto per la conclusione dell'intervento (articolo 8, comma 6 e articolo 8-bis, comma 1, lettera b), ulteriori 12 mesi dalla fine dei lavori per la richiesta di utilizzo degli eventuali risparmi di spesa (articolo 8-ter, comma 3). Poiché la seconda parte del pagamento può essere corrisposta solo dopo che il beneficiario abbia realizzato interventi di importo pari ad *“almeno la metà della quota di contributo erogata”* (articolo 8, comma 4) nelle more della gestione i residui vanno in perenzione. Pertanto, diventa necessario attivare la procedura di cui Circolare Presidenza del Consiglio dei ministri Prot. UBRRAC 0017502 del 28/06/2021 in materia di Reiscrizioni in Bilancio di residui passivi perenti che ha anch'essa una scansione procedurale e temporale significativa. Il sistema di gestione temporale così concepito genera alcune diseconomie, si pensi che per un progetto ammesso a finanziamento, della durata di 12 mesi, possono occorrere fino a 8 anni per la chiusura ordinaria (18 mesi per l'avvio, 12 mesi la durata ordinaria, 36 mesi per le proroghe, 6 mesi per la rendicontazione, 12 mesi per la richiesta di utilizzo dei risparmi di spesa oltre al termine per la gestione dei risparmi). Tale scansione temporale si traduce concretamente nella difficoltà di chiusura dei procedimenti. Si veda il prospetto seguente.

Tabella 1: stato progetti al 15/04/2024 per anno di riferimento della pratica

Anno di riferimento della pratica	Assistenza Rifugiati	Beni Culturali	Calamità Naturali	Edilizia Scolastica	Fame nel Mondo	totale
2009	-	4	-	-	-	4
2010	1	13	-	-	-	14
2014	-	7	1	4	1	13
2016	9	11	3	-	1	25
2017	1	6	7	-	4	18
2018	29	7	2	-	16	54
2019	21	13	5	-	33	72
2020	28	9	10	-	59	106
2021	33	8	9	-	62	112
2022	37	20	9		58	124
totale	159	98	46	4	234	541

Elaborazione su banda dati DICA – Otto per mille

A tale situazione si propone di porre rimedio mediante una serie di accorgimenti finalizzati a qualificare le domande presentate, migliorare il monitoraggio e la scansione temporale delle diverse fasi dettate dal Regolamento in modo da consentire la chiusura e l'archiviazione del cento per cento dei progetti nel limite massimo di cinque anni, evitando di avere in gestione progetti per oltre un decennio.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Sul piano complessivo l'intervento regolatorio introduce le modalità per disciplinare la nuova categoria *"recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche"* con trattamento omogeneo alle categorie preesistenti. Contestualmente realizza un intervento di integrazione della normativa, stratificata nel corso degli anni, e di semplificazione della procedura. Il testo del regolamento viene coordinato con le previsioni normative di cui agli articoli:

- a) 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222 che ha stabilito che *"A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730"*;
- b) 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125, per effetto della quale *"una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222"* è destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
- c) 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha previsto che *"Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica."*;
- d) 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, che ha stabilito che *"Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998"*.

Inoltre, in ossequio al principio di specializzazione e concentrazione della spesa si prevede di destinare la quota dei fondi riservati alla tipologia di interventi *“assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati”* al sistema di accoglienza e integrazione del Ministero dell’interno, analogamente a quanto previsto per la gestione dei fondi destinati alla tipologia di interventi *“fame nel mondo”* e *“istruzione scolastica (articolo 2 e 2-bis)*.

Sul piano degli obiettivi specifici, al fine di migliorare l’allocazione delle risorse sono stati rafforzati i criteri di selezione dei progetti attraverso la previsione di un preliminare giudizio di idoneità da parte della Commissione (articolo 2-bis), la possibilità di finanziamento dei solo progetti esecutivi e cantierabili organizzati per lotti funzionali e funzionanti (articolo 4, comma 1) e un punteggio minimo di accesso (articolo 5); al fine di garantire tempi certi per la conclusione dei procedimenti amministrativi e tutelare l’affidamento dei soggetti che hanno avviato gli interventi si rafforzano le indicazioni relative alla modalità di presentazione della domanda per singola tipologia di intervento con possibilità di accesso diretto alla piattaforma informatica in modo da ridurre il margine di errore formale (articoli 3, 4 e 6), si definiscono con maggiore precisione le regole finalizzate a migliorare la tempistica nella gestione e rendicontazione dei progetti approvati e le relative penalità in caso di inadempimento (articoli 8, 8-bis e 8-ter); per ottimizzare i tempi di risposta ai beneficiari vengono unificate le Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio per tipologia di intervento (articoli 5 e 7). Per garantire maggiore trasparenza sia nei confronti dei beneficiari che dei contribuenti viene uniformato il criterio di distribuzione territoriale delle risorse tra le diverse categorie di intervento (articolo 2-bis).

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Sul piano degli indicatori si evidenziano:

- a) disciplina della nuova categoria di intervento *“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”*;
- b) maggiore informazione e trasparenza – disponibilità di testo integrato e aggiornato;
- c) migliore allocazione delle risorse: il 100% dei progetti ammessi a finanziamento deve essere esecutivo e cantierabile, avere ottenuto un giudizio di idoneità al finanziamento e un punteggio minimo di 60/100;
- d) riduzione dei tempi di gestione delle pratiche: chiusura e archiviazione dei progetti ammessi a beneficio nel termine massimo di cinque anni dall’approvazione.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le modifiche introdotte con gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che hanno determinato la creazione già a partire dalle risorse disponibili anno 2023, di una nuova tipologia di interventi, unitamente alla necessità di coordinare il Regolamento vigente con le citate previsioni normative di cui agli articoli 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222; 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto

2014, n. 125; 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 rendono non procrastinabile l'intervento di modifica. L'opzione zero non risulta efficacemente perseguibile alla luce dei numerosi interventi normativi e soprattutto non è compatibile con i tempi di attuazione del DL 105 del 2023.

Vi è di più, con specifico riferimento alla semplificazione delle procedure ed alla qualificazione delle domande di finanziamento, nel corso dell'ultimo triennio sono state adottate alcune misure tecniche alternative alla revisione della norma. In particolare, sono stati definiti con maggiore precisione i parametri di valutazione delle domande, è stata revisionata integralmente la sezione del sito istituzionale del Governo dedicata all'otto per mille www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-8x1000/9303 sono state pubblicate le linee guida per la presentazione delle domande e per la gestione e rendicontazione dei progetti presentati, è stata predisposta tutta la modulistica per standardizzare e semplificare la procedura, è stata realizzata una piattaforma informatica. Tuttavia, tali misure, da sole non sono idonee a migliorare i tempi di gestione del procedimento e dunque necessario intervenire con una modifica del Regolamento.

Per ampliare la platea dei beneficiari è in corso di rimodulazione la campagna di comunicazione, da diffondere sui mass media e i canali sociali istituzionali, che verrà lanciata il 21 maggio 2024 in occasione del seminario informativo che si terrà il giorno di apertura del Forum PA.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

In disparte la necessità di un intervento di adeguamento normativo, gli altri effetti positivi dell'intervento regolatorio sono riconducibili alla semplificazione della procedura per i potenziali beneficiari. Tempi certi, partecipazione al procedimento, semplificazione delle procedure fin dalla fase di prima applicazione che dovrebbe coincidere con la ripartizione delle risorse disponibili anno 2023, da distribuire nel 2024.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la valutazione dei seguenti impatti:

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI) – non vi sono effetti che incidono sulle PMI;
- B. Effetti sulla concorrenza – non vi sono effetti che incidono sul funzionamento concorrenziale del mercato e del sistema economico in generale, né sulla competitività del sistema Paese;
- C. Oneri informativi – l'intervento non introduce obblighi informativi a carico di cittadini ed imprese; si inserisce nel quadro degli obblighi informativi già previsti a carico dei beneficiari dei contributi rispetto ai quali si conferma la necessità per esigenze di trasparenza e sicurezza del procedimento;
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea – non trattasi di recepimento di direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'iniziativa regolatoria non comporta svantaggi. I vantaggi sono costituiti dall'adeguamento normativo, dall'introduzione di una piattaforma informatica che semplifica il soccorso istruttorio e la partecipazione al procedimento con conseguente snellimento delle procedure e dalla previsione di regole e tempi certi.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio è il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare il competente Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'Irpef e per gli interventi straordinari sul territorio.

5.2 Monitoraggio

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Il monitoraggio degli interventi ammessi a contributo è effettuato con l'ausilio di apposite commissioni tecniche, la cui composizione è connessa alla tipologia di intervento in relazione alle competenze delle singole amministrazioni.

Annualmente il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento sugli interventi normativi, sui criteri di utilizzazione delle risorse, sui requisiti per l'accesso ai finanziamenti, sulle procedure di assegnazione delle risorse, sul quadro finanziario complessivo e sulla verifica dei risultati raggiunti www.governo.it/it/dipartimenti/dica-att-8x1000-assrisorse-relazioni/12572

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

A partire dalla primavera 2023, lo schema di Regolamento è frutto di una procedura di consultazione condotta con le amministrazioni competenti in materia, attraverso scambio di documentazione scritta e incontri con i rappresentanti delle singole amministrazioni. Sono stati coinvolte anche le commissioni tecniche per la verifica e la semplificazione delle procedure nonché il dipartimento per le politiche antidroga e il dipartimento per i servizi strumentali. I suggerimenti e le osservazioni presentate sono stati recepiti nel testo proposto.

Ai fini della razionalizzazione e semplificazione delle procedure i contributi principali sono pervenuti da parte delle Commissioni tecniche di valutazione (articolo 5) e di monitoraggio (articolo 8, comma 5) costituite una per ogni tipologia di intervento (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica) si tratta di circa 140 componenti in quanto ogni commissione è costituita da 12 rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze (6 titolari e 6 supplenti) e da 12 rappresentanti delle amministrazioni competenti per materia (6 titolari e 6 supplenti).. Con i ministeri coinvolti esteri, istruzione, interno il confronto ha riguardato principalmente la necessità

di razionalizzazione e concentrazione delle risorse, si veda anche la relazione annuale al Parlamento [www.governo.it/sites/governo.it/files/Relazione Parlamento 2023.pdf](http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Relazione_Parlamento_2023.pdf)

Ulteriori contributi recepiti in ordine alle modalità di erogazione dei contributi sono pervenuti da parte dei beneficiari e di Ubbzac. In particolare, i primi lamentano la lentezza nella erogazione del saldo del contributo. Per contro Ubbzac evidenzia i vincoli normativi e procedurali connessi al fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di pagare residui passivi e perenti. La soluzione proposta è di mediazione tra le diverse esigenze.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il gruppo di lavoro coordinato dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo e sotto a supervisione del vicesegretario generale con delega specifica è stato supportato da un consulente dell'avvocatura generale dello Stato, da un consulente del Consiglio di Stato, dai presidenti delle Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio nonché dal Capo del dipartimento per le politiche antidroga e dal gruppo tecnico del dipartimento per i servizi strumentali della PCM.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(Direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008, G.U. 18 settembre 2008, n. 219)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica al “Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

Referente ATN: Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'Irpef e per gli interventi straordinari sul territorio.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di atto normativo modifica il d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, recante il “Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale” (d'ora in poi “il Regolamento”). L'intervento normativo ha un triplice scopo.

In primo luogo, disciplinare gli interventi volti al “recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche” introdotti dagli artt. 7 e 8 del d.l. 10 agosto 2023, n. 105.

In secondo luogo, coordinare il Regolamento con la normativa più recente.

In terzo luogo, semplificare alcuni processi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La normativa di riferimento è quella relativa alla destinazione dell'otto per mille dell'Irpef (legge 20 maggio 1985, n. 222, in particolare artt. 47 e 48). La norma, come noto,

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'atto normativo modifica il Regolamento, prevedendo una normativa di dettaglio volta a regolare gli interventi per il recupero dalle dipendenze patologiche da finanziare con i fondi dell'otto per mille. Le modifiche apportate al Regolamento tengono conto delle nuove norme entrate in vigore a partire e dell'esigenza di precisare le modalità di valutazione dei progetti.

Si abrogano gli allegati al Regolamento, in quanto la modulistica sarà resa disponibile attraverso la piattaforma digitale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è compatibile con i principi costituzionali.

In particolare, l'intervento rientra nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, in quanto riguarda la gestione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione dello Stato.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non incide sulle competenze delle regioni o degli enti locali. Al fine di coinvolgere maggiormente regioni ed enti locali nelle modalità di finanziamento dei progetti, l'intervento prevede la nomina, all'interno delle commissioni tecniche incaricate di valutare i progetti da finanziare con l'otto per mille, di "due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" (art. 5, comma 1, lett. a dell'atto normativo).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Trattandosi di fondi devoluti per legge alla gestione statale, anche le funzioni amministrative spettano allo Stato. Tuttavia, nel rispetto dell'art. 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, l'atto normativo prevede che, all'interno delle commissioni tecniche incaricate di valutare i progetti da finanziare, siano nominati anche "due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" (art. 5, comma 1, lett. a dell'atto normativo).

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono state effettuate rilegificazioni. Trattandosi di modifiche a un atto regolamentare, non è stato necessario procedere alla delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge vertenti su analoga materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si segnalano orientamenti giurisprudenziali rilevanti. La giurisprudenza amministrativa pertinente, per quanto risulta, riguarda ricorsi proposti contro i singoli provvedimenti di assegnazione dei fondi, non contro il Regolamento.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità inerenti alla materia in questione.

La questione sull'otto per mille è approdata una sola volta in Corte costituzionale, ma la questione è stata dichiarata inammissibile (Corte cost., ordinanza 29/12/1995, n. 539: "le norme censurate non sono impositive, ma sono esclusivamente dirette a regolare la destinazione delle somme che siano state percepite dall'Erario a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche ed in forza della disciplina di questa; [...] l'ordinanza della Commissione rimettente non offre alcuna motivazione in ordine alla circostanza che dalla caducazione della disposizione censurata possa conseguire per il contribuente la possibilità di ottenere il rimborso della quota riferibile all'otto per mille dell'IRPEF pagata [...] pertanto è del tutto carente la motivazione dell'indefettibile requisito della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale").

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento euro-unitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'atto normativo è compatibile con gli obblighi internazionali, in quanto si limita a stabilire le modalità per la gestione di risorse devolute allo Stato, attraverso modalità tali da garantire il finanziamento dei progetti più meritevoli.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano orientamenti giurisprudenziali rilevanti. Non sono pendenti giudizi.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano orientamenti giurisprudenziali rilevanti, salvo la sentenza Spampinato v. Italy del 29 marzo 2007 (ricorso n. 23123/04) consultabile all'indirizzo <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98460>, nella quale il Giudice di Strasburgo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino italiano nei confronti della normativa italiana (la Corte ha stabilito, all'unanimità, che la normativa sull'otto per mille non era discriminatoria (art. 14

Cedu) né rappresentava una violazione del diritto al rispetto dei beni (art. 1 del protocollo n. 1 alla Cedu)).

Non risultano pendenti ulteriori giudizi.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La peculiarità dell'intervento in questione non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi indicati nel testo sono stati verificati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'atto normativo fa ricorso alla tecnica della novella per modificare il Regolamento. Vengono aggiornati tutti gli articoli, ad eccezione del primo che resta immutato.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'atto normativo non ha effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'atto normativo non ha effetti retroattivi né determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano aperte deleghe sul medesimo oggetto.


7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'intervento non comporta l'adozione di provvedimenti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati unicamente i dati informativi in possesso dell'Amministrazione.

Numero 00825/2024 e data 27/06/2024 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 giugno 2024

NUMERO AFFARE 00824/2024

OGGETTO:

Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi

modifica del “*regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'8 per 1000 dell' Irpef devoluta alla diretta gestione statale*” di cui al d.P.R. n. 76/1998”;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 07/06/2024 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi- ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paola Anna Gemma Di Cesare;

PREMESSO E CONSIDERATO

Con nota 7 giugno 2024 la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento

affari giuridici e legislativi ha chiesto il parere in merito allo schema di regolamento in oggetto approvato, in esame preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024, munito del “Visto” della Ragioneria generale dello Stato, corredato dalla richiesta di parere autorizzata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E’ stata altresì trasmessa sia la relazione sull’analisi tecnico normativa sia l’analisi di impatto della regolamentazione.

Lo schema di decreto in esame, che consta di dodici articoli, interviene, con disposizioni di modifica e di integrazione, sul d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, *“Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale”*, come modificato dal d.P.R. 23 settembre 2002, n. 250 e dal d.P.R. 26 aprile 2013, n. 82.

Riferisce l’Amministrazione che la novella si rende necessaria e non procrastinabile a seguito dell’entrata in vigore degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che hanno introdotto, nel novero delle aree di destinazione della quota dell’8 per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, la tipologia di intervento *“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”*.

Inoltre, l’Amministrazione chiarisce che l’intervento mira ad assicurare la coerenza dell’apparato normativo di settore con le ulteriori previsioni normative stratificatesi nel corso degli anni a modifica della disciplina in questione e, in particolare, con:

- l’articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n.222, come modificato dall’art. 46-*bis*, comma 4, D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale prevede che “a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle entrate di approvazione del modello 730”;

-l'articolo 18, comma 2, lett. e) della legge 11 agosto 2014, n. 125, per effetto della quale “una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222” è destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo”;

-l'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che: “Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica, sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica”;

- l' articolo 21-ter, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il quale stabilisce che “ Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione dei beni culturali [...] sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2, 2bis, al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'art. 2-bis, comma 4, del citato regolamento [...]”.

Ulteriore finalità dell'intervento, come chiarito nella relazione illustrativa, è quella di superare le difficoltà, riscontrate in fase di monitoraggio, nella gestione e rendicontazione dei progetti approvati e finanziati con le risorse derivanti dal gettito in questione. Al fine di porre rimedio a tali criticità, l'Amministrazione rappresenta che lo schema di regolamento è informato ai seguenti criteri:

- maggior rigore nella selezione dei progetti con un preliminare giudizio di idoneità da parte della Commissione (articolo 2, comma 1, lettera e) e l'attribuzione di un

punteggio minimo di accesso;

- certezza dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- tutela dell'affidamento dei soggetti che hanno avviato l'esecuzione dei progetti presentati, con l'indicazione dettagliata delle modalità di presentazione delle domande per singola tipologia di intervento con possibilità di accesso alla piattaforma informatica;
- razionalizzazione di alcune disposizioni al fine di ottimizzare la gestione e la rendicontazione dei progetti approvati, definendo le penalità in caso di inadempimento;
- riduzione dei tempi di risposta nei confronti dei soggetti beneficiari attraverso l'unificazione delle Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio per tipologia di intervento;
- semplificazione e snellimento del procedimento, specificamente per le istanze inerenti l'edilizia scolastica.

Tanto premesso, considerato che lo schema di regolamento in esame si innesta nell'ambito delle disposizioni attuative e applicative degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante *“Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e sul sostegno del clero cattolico nelle diocesi”*, la Sezione invita il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ove non preferisca intervenire personalmente la competente Autorità politica ai sensi dell'articolo 21 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, recante approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato - a presenziare all'Adunanza della Sezione del 23 luglio 2024, ore 11.00, per ivi essere auditi in ordine alle finalità dell'intervento e al quadro normativo e ordinamentale nel quale esso si inserisce.

P.Q.M.

La Sezione dispone gli incumbenti indicati in motivazione, sospendendo l'espressione del richiesto parere.

L'ESTENSORE
Paola Anna Gemma Di Cesare

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Cesare Scimia

Numero ____/____ e data __/__/____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 23 luglio 2024

NUMERO AFFARE 00824/2024

OGGETTO:

Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi

modifica del “regolamento recante criteri e procedure per l' utilizzazione della quota dell' 8 per 1000 dell' Irpef devoluta alla diretta gestione statale di cui al d.P.R. n. 76/1998”;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 07/06/2024 con la quale il Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paola Anna Gemma Di Cesare;

1.- Premesse

Con nota 7 giugno 2024 la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento affari giuridici e legislativi ha chiesto il parere in merito allo schema di

regolamento in oggetto approvato, in esame preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024, munito del “Visto” della Ragioneria generale dello Stato, corredato dalla richiesta di parere autorizzata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' stata altresì trasmessa sia la relazione sull'analisi tecnico normativa sia l'analisi di impatto della regolamentazione.

Lo schema di decreto in esame, che consta di dodici articoli, interviene, con disposizioni di modifica e di integrazione, sul d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, “Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale”, come modificato dal d.P.R. 23 settembre 2002, n. 250 e dal d.P.R. 26 aprile 2013, n. 82.

Riferisce l'Amministrazione che la novella si rende necessaria e non procrastinabile a seguito dell'entrata in vigore degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che hanno introdotto, nel novero delle aree di destinazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, la nuova tipologia di destinazione “recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”.

Tra gli obiettivi dell'intervento, inoltre, come chiarito nell'analisi di impatto della regolamentazione, vi è la necessità di coordinamento con le seguenti previsioni normative:

- articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n.222, come modificato dall'art. 46-bis, comma 4, D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale prevede che *“a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730”*;

-l'articolo 18, comma 2, lett. e) della legge 11 agosto 2014, n. 125, per effetto della quale *“una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222” “è destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo”*;

-l'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che: *“Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica, sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica”*;

- l' articolo 21-ter, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il quale stabilisce che *“ Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione dei beni culturali [...] sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2, 2-bis, al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'art. 2-bis, comma 4, del citato regolamento [...]”*.

Ulteriore finalità dell'intervento, come chiarito nella relazione illustrativa, è quella di superare le difficoltà, riscontrate in fase di monitoraggio, nella gestione e rendicontazione dei progetti approvati e finanziati con le risorse derivanti dal gettito in questione. Al fine di porre rimedio a tali criticità, l'Amministrazione rappresenta che lo schema di regolamento realizza i seguenti obiettivi: maggior rigore nella selezione dei progetti con un preliminare giudizio di idoneità da parte della Commissione (articolo 2, comma 1, lettera e) e l'attribuzione di un punteggio minimo di accesso; certezza dei tempi per la conclusione dei procedimenti

amministrativi; tutela dell'affidamento dei soggetti che hanno avviato l'esecuzione dei progetti presentati, con l'indicazione dettagliata delle modalità di presentazione delle domande per singola tipologia di intervento e possibilità di accesso alla piattaforma informatica; razionalizzazione di alcune disposizioni al fine di ottimizzare la gestione e la rendicontazione dei progetti approvati, definendo le penalità in caso di inadempimento; riduzione dei tempi di risposta nei confronti dei soggetti beneficiari attraverso l'unificazione delle Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio per tipologia di intervento; semplificazione del procedimento, maggiore definizione dei criteri di valutazione, creazione di una piattaforma informatica, pubblicazione di linee guida per la presentazione delle domande, per la gestione e rendicontazione dei progetti.

Con parere interlocutorio 27/06/2024, n. 825/2024 la Sezione ha invitato il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ove non intendesse intervenire la competente Autorità politica ai sensi dell'articolo 21 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, recante approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato - a presenziare all'Adunanza della Sezione del 23 luglio 2024 per una audizione in ordine alle finalità dell'intervento e al quadro normativo e ordinamentale nel quale esso si inserisce.

All'Adunanza del 23 luglio 2024 sono intervenute per l'audizione, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, i quali hanno evidenziato che lo schema normativo, occasionato dalla nuova destinazione della quota statale (*“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”*) introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 105 del 2023, dispone un aggiornamento delle procedure di accesso alle risorse destinate allo Stato. Hanno, inoltre, illustrato le principali innovazioni dell'intervento proposto (previsione di una fideiussione bancaria,

preclusioni alla riproponibilità delle domande, fissazione di un limite massimo alle varianti per ciascun progetto). Quanto agli impatti della regolamentazione le rappresentanti della Presidenza del Consiglio, nell'illustrare la tabella - trasmessa dopo l'audizione - sull'andamento, nel corso degli ultimi anni, delle scelte espresse dai contribuenti in favore dello Stato, della Chiesa cattolica e delle Confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, hanno evidenziato che, a partire dall'anno 2019 si è riscontrato un incremento della quota devoluta in favore dello Stato, mentre risulta un decremento della quota devoluta alla Chiesa cattolica.

Tale andamento risulta confermato dall'analisi di impatto della regolamentazione allegata alla richiesta di parere, nella quale è evidenziato quanto segue: *“nel periodo 2018-2023 la quota IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è cresciuta in maniera esponenziale passando da circa 44 a circa 150 milioni di euro per effetto di almeno due fattori determinanti. Dall'analisi della serie storica delle scelte dei contribuenti pubblicate dal MEF emerge che dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 (anno 2019), anno a partire dal quale il contribuente ha potuto scegliere a quale tipologia di intervento destinare la quota, le opzioni a favore dello Stato sono passate da 16,59 per al 24,63 per cento, ed i contribuenti da circa 2,8 milioni a circa 4 milioni. A ciò si aggiunga che la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009 ha introdotto il divieto di utilizzo, per la copertura finanziaria delle leggi, delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale con l'obiettivo di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all'atto del prelievo fiscale”.*

2.- Quadro ordinamentale e genesi della Legge n. 222/1985

Per meglio comprendere la collocazione, nel quadro ordinamentale, dello schema di regolamento in esame, giova richiamare il contesto storico nel quale si innesta la legge 20 maggio 1985, n. 222, i cui articoli 47 e 48 hanno subito successive modificazioni ad opera di vari interventi legislativi, i quali, come chiarito dall'analisi tecnico normativa, hanno imposto l'esigenza di coordinamento e quindi

la modifica del d.P.R. 10 marzo 1998, n.76 concernente *“criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale”*.

La legge n. 222/1985 recante *“Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e sul sostegno del clero cattolico nelle diocesi”* affonda le sue radici nell'Accordo di Villa Madama fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 19 febbraio 1984, che, dopo oltre un trentennio dall'entrata in vigore della Costituzione del 1948, ha affrontato la questione dell'adeguamento dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica ai principi della Costituzione repubblicana, attraverso l'applicazione del procedimento di revisione bilaterale di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa Costituzione. Tale Accordo costituisce l'approdo di un lungo percorso, originato da una mozione parlamentare del 1967 (che sottolinea l' *“opportunità di riconsiderare talune clausole del Concordato in rapporto all'evoluzione dei tempi e allo sviluppo della vita democratica”* e che invita il Governo a *“prospettare all'altra parte contraente tale opportunità in vista di raggiungere una valutazione comune in ordine alla revisione bilaterale di alcune norme concordatarie”*) e caratterizzato da un lungo dibattito parlamentare, dalla costituzione di una commissione ministeriale (istituita nel 1969 e presieduta dall'onorevole Gonella) e dall'avvio, nel 1975 (Governo Moro-La Malfa), di negoziati con la Santa Sede sino ad arrivare al definitivo testo messo a punto dal Governo nel 1984 (Governo Craxi). La via del negoziato e della trattativa diplomatica con la Santa Sede poneva su un piano nuovo e diverso il sistema delle relazioni tra Stato e Chiesa cattolica, sistema nel quale non mancava, però, l'attiva cooperazione delle Camere alla stipulazione degli accordi. Nel dibattito parlamentare dell'epoca si era, infatti, manifestata l'esigenza di innovare i tradizionali sistemi di regolamento a livello statale della materia di rilevanza concordataria, nel senso di raccogliere in un accordo quadro o meglio in una cornice i principi fondamentali che regolano la reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, nei rispettivi ordini. Secondo

questa impostazione gli Accordi del 1984 individuano, appunto, i principali capisaldi e principi costituzionali fondamentali che regolano i rapporti tra Stato e Santa Sede, rinviando ad ulteriori intese tra le competenti autorità delle due parti (la Conferenza episcopale per la Chiesa) la regolamentazione di questioni particolari, consentendo una minore rigidità dello strumento pattizio e una più rapida adattabilità alle trasformazioni della società civile e di quella religiosa.

Dal punto di vista della struttura, l'Accordo sottoscritto il 18 febbraio 1984, frutto del negoziato principale, è distinto in un Accordo di modificazioni e in un Protocollo Addizionale, che reca disposizioni integrative ed esplicative. Entrambi i testi costituiscono il c.d. nuovo Concordato, senza distinzione gerarchica.

Tra i protocolli aggiuntivi del c.d. nuovo Concordato si segnala quello di nomina di una Commissione paritetica italo-vaticana incaricata di *“formulare le norme da sottoporre all'approvazione delle due parti per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici”*. L'articolato normativo predisposto dalla citata Commissione è approvato e sottoscritto dalle Parti con il Protocollo del 15 novembre 1984.

Al c.d. nuovo Concordato del 1984 viene data esecuzione con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

A trasfondere, invece, nell'ordinamento interno, la normativa relativa agli enti e beni ecclesiastici e ai rapporti finanziari Stato e Chiesa, si procede con un meccanismo duplice: da un lato la legge 20 maggio 1985, n. 206 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il protocollo del 15 novembre 1984; dall'altro la legge 20 maggio 1985, n. 222 approva le disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici e la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Chiesa cattolica. La legge n. 206/1985 e la legge n. 222/1985 hanno un identico contenuto sostanziale, tant'è che la legge n. 222/1985 è stata definita *“legge fotocopia”*, in quanto contiene le medesime norme sugli enti e i beni ecclesiastici e i rapporti finanziari contenute in allegato al protocollo di cui alla legge n. 206/1985. La legge

fotocopia, infatti, è stata ritenuta in sede parlamentare non emendabile in quanto di origine pattizia e le Camere si sono limitate ad approvare i singoli articoli del provvedimento e a procedere alla votazione finale.

Quanto ai rapporti finanziari, il c.d. nuovo Concordato del 1984, all'articolo 7, comma 6, prevede che le parti, all'atto della firma dell'Accordo *“istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici”*.

Il nuovo sistema dei rapporti finanziari è improntato al superamento del sistema di sostegno della Chiesa attraverso il meccanismo beneficiale-congruale volto, da un lato, a garantire il sostentamento dei titolari di determinati uffici ecclesiastici attraverso il reddito di uno specifico patrimonio annesso all'ufficio (*“beneficio”*), dall'altro, a garantire un dignitoso mantenimento del clero il cui reddito era insufficiente, attraverso la corresponsione di un assegno a titolo di *“supplemento di congrua”*. Gli Accordi del 1994 concepiscono una nuova forma di finanziamento, subordinata alla volontà manifestata dai cittadini, a prescindere dalla rispettiva appartenenza confessionale o dalle loro convinzioni ideologiche.

Muovendo quindi da tale impostazione la legge n. 222/1985 concepisce due concorrenti flussi finanziari per la Chiesa cattolica.

E' previsto un sistema di finanziamento privato, consistente nelle erogazioni volontarie in denaro che i cittadini versano all'Istituto centrale per il sostentamento del clero, deducibili dal reddito complessivo in sede di dichiarazione fiscale (art. 46).

Accanto a tale sistema è previsto anche un finanziamento pubblico, che prevede la destinazione annuale, dal 1990, di una quota pari all'otto per mille del gettito complessivo IRPEF. Le destinazioni delle quote, però, sono predeterminate e non possono essere alterate dalle competenti autorità civili ed ecclesiastiche.

Secondo l'originaria formulazione dell'art. 48 della legge n. 222/1985, le quote di parte statale sono utilizzate dallo Stato in favore di interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali. Quelle della Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.

Sempre secondo l'originaria formulazione della norma recante la regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e Santa Sede al contribuente è attribuita la facoltà alternativa di scelta, operata in sede di dichiarazione annuale dei redditi, solo tra Stato e Chiesa cattolica. In caso di scelte non espresse, ai sensi dell'art. 47, comma 3 legge n. 222/1985, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, *“a decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica”*.

A completamento del quadro normativo, l'art 49 della legge n. 222/1985, nel rispetto del principio di bilateralità, rimette ad una *“[...] apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana [...]”* la *“revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46”* e *“la valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche”*.

Dal quadro sopra illustrato emerge che la legge n. 222 del 1985, che dà attuazione alla legge n. 206 del 1985 e che regola, tra l'altro, i rapporti finanziari tra Stato e Chiesa cattolica si colloca nel contesto concordatario.

In particolare, la genesi degli articoli 47 e 48 della legge 222 del 1985 nel contesto concordatario, confermata anche in forza dello specifico richiamo, operato dall'articolo 7, comma 6, dell'Accordo del 1984 (*“all'atto della firma del presente*

Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici”) ha originato nella dottrina un dibattito – di cui per completezza può darsi solo sinteticamente conto - circa la riconducibilità o meno di tali disposizioni alla protezione dell’art. 7 della Costituzione e/o dell’art. 117, comma 1, della Costituzione.

Sotto il primo profilo, la questione è stata risolta in senso affermativo o negativo in relazione al principio costituzionale che si è inteso trarre dal disposto dell’art. 7 della Costituzione.

Se infatti si accede alla tesi secondo la quale l’art. 7 Cost. garantisce solo l’intangibilità dei Patti Lateranensi del 1929 così come storicamente individuati e delle norme adottate in esecuzione dei Patti del 1929 e non delle norme adottate in esecuzione di altri Accordi, allora gli Accordi di Villa Madama del 1984 e i patti normativi ad essi accessori non avrebbero un valore rinforzato né occuperebbero, nella scala gerarchica delle fonti, una posizione potenziata.

Secondo la diversa tesi per cui l’art. 7 Cost. garantisce, invece, in termini generali il principio di bilateralità dei rapporti tra Stato e Santa Sede, anche gli Accordi del 1984 e i patti normativi ad esso accessori troverebbero copertura nel citato disposto costituzionale. Una tale posizione argomenta la sussistenza del principio di bilateralità nei rapporti dello Stato con tutte le confessioni religiose sull’assunto che, se si ritenesse tale principio garantito solo dall’art. 8, comma 3 Cost., si attribuirebbe alla Chiesa Cattolica una posizione meno garantita rispetto alle altre confessioni religiose i cui rapporti sono subordinati alle Intese; in tal caso, infatti, le leggi adottate in esecuzione delle Intese con le confessioni diverse da quella cattolica hanno una resistenza passiva “rinforzata” nel senso di poter essere modificate o abrogate solo da leggi di pari rango adottate all’esito di una Intesa. Le

leggi attuative degli Accordi del 1984, quindi, laddove si ritenessero prive della “copertura” ex art. 7, comma 2 Cost., andrebbero ad occupare, nella gerarchia delle fonti, un gradino inferiore rispetto alle leggi ricettive delle Intese con le confessioni religiose acattoliche ex art. 8 Cost.

Altra questione di rilievo e parimenti dibattuta è se il principio di bilateralità di cui all’art. 7 Cost. copra, oltre al contenuto materiale delle singole clausole dell’Accordo del 1984, garantendone l’immodificabilità unilaterale da parte dello Stato, anche le successive fonti di produzione alle quali l’Accordo stesso rinvia. Si discute, infatti, se la protezione costituzionale sia limitata alle sole norme di adattamento all’Accordo di Villa Madama del 1984 oppure abbia una capacità espansiva a tutte le altre norme di adeguamento al contenuto degli Accordi o delle intese complementari e accessorie ad essi. In tale ultima ipotesi, si sostiene che il principio di bilateralità doterebbe di una efficacia rinforzata e di una maggiore resistenza passiva le norme interne di derivazione pattizia, con la conseguente invalidità di abrogazioni o modificazioni unilaterali.

Sotto il secondo profilo, con riferimento all’art. 117, comma 1, Cost., una parte della dottrina sostiene che i patti di cui agli articoli 7 e 8 Cost. ove recepiti in atti normativi statuali rappresentano funzionalmente il veicolo attraverso il quale sono inserite nell’ordinamento italiano norme non prodotte esclusivamente nell’ordinamento statale, ma derivanti da un ordinamento distinto. Secondo questa prospettiva, il problema della copertura costituzionale ad opera dell’art. 117, comma 1, Cost. come modificato dalla legge cost. n. 3/2001, secondo il quale la potestà legislativa dello Stato e della Regione deve essere sempre subordinata al rispetto, tra l’altro, dei “vincoli derivanti dagli obblighi internazionali”, deriverebbe dalla soluzione della questione della riconducibilità degli Accordi del 1984 e dei patti esecutivi ad essi accessori a tali obblighi internazionali.

Alla tesi della copertura costituzionale (quella di cui all’art. 7 Cost e/o quella di cui all’art. 117, comma 1, Cost.) per le leggi accessorie agli Accordi del 1984 segue, quale corollario, la natura rinforzata di tali leggi, che sarebbero dotate di una forza

passiva maggiore rispetto a quella delle semplici leggi ordinarie, con una maggiore capacità di resistenza a successive modifiche unilaterali del legislatore statale.

3.- Considerazioni generali sullo schema di regolamento.

In relazione all'articolato quadro ordinamentale che si è illustrato e alle diverse posizioni emerse nella dottrina, si premette che esula dall'ambito di diretta competenza di questa Sezione l'esame di eventuali questioni - peraltro non direttamente sindacabili neppure dall'Amministrazione procedente, chiamata ad applicare la legislazione vigente – attinenti ai rapporti fra gli interventi legislativi ordinari che si sono sedimentati nella materia a partire dal 2013 e il dettato costituzionale (questioni non esaminate anche dal parere della Sezione 28 agosto 2014, n. 2796/2014 sulla medesima materia).

Ci si limita a ricordare che lo schema normativo in esame – come rilevato dalla relazione illustrativa - trae origine e fondamento anche dall'esigenza di adeguamento del d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 ad alcune delle modifiche apportate alla legge n. 222/1985 a partire dal 2013. Tale legge, come meglio descritto nelle premesse, è stata, infatti, oggetto di varie modifiche legislative da parte del legislatore statale, il quale: con un gruppo di interventi, ha ampliato le tipologie delle destinazioni della quota statale rispetto a quelle originariamente previste; con un'altra innovazione ha introdotto la scelta diretta del contribuente tra le varie tipologie di destinazione della quota statale; infine, ha disciplinato la ripartizione dei fondi per le scelte inesprese.

Nel primo gruppi di innovazioni si annoverano le norme con le quali lo Stato ha modificato l'art. 48 della legge n. 222/1985: l'art. 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha previsto la nuova destinazione della quota di gettito devoluta allo Stato per la *“ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica”* (l'adeguamento del d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, alla legge n. 147/2013 è stato già effettuato con il d.P.R. 17 novembre

2014, n. 172, su cui questa Sezione espresse il citato parere 28 agosto 2014, n. 2796/2014); l'art. 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha specificato e circoscritto la destinazione del gettito per l'edilizia scolastica, stabilendo che va destinato *“prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica”*; l'art. 21, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, che ha aggiunto, dopo i rifugiati, anche la destinazione del gettito alla categoria dei *“minori stranieri non accompagnati”*; l'art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, che ha introdotto la destinazione per il *“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”*.

Con un secondo tipo di innovazioni il legislatore statale ha modificato l'art. 47 della legge n. 222/1985 introducendo, per il contribuente, la facoltà di scegliere a quali scopi destinare la quota statale. La legge 19 dicembre 2019, n. 157, in fase di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, all' art. 46- bis, comma 4, prevede che: *“a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730”*.

Con tale innovazione - che l'AIR, come sopra illustrato, ritiene concausa dell'incremento del gettito della quota statale - cambia la struttura del rapporto tributario originariamente configurato nella legge del 1985: il contribuente non è posto più di fronte alla alternativa di destinazione della quota dell'otto per mille solo tra Stato e Chiesa cattolica, ma, rispetto alla quota devoluta allo Stato, ha la possibilità di vincolare lo scopo che intende sostenere, specificando il settore di destinazione della propria contribuzione, con l'effetto di poter indirizzare in

maniera specifica la quota dell'8 per mille tra le destinazioni previste per lo Stato. Per completezza del quadro normativo si segnala, infine, la regolazione della ripartizione del gettito per le scelte inesprese ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, il quale prevede che: *“in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse e la quota a diretta gestione statale è ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse”*.

Se le modifiche legislative sopra descritte costituiscono una delle ragioni giustificatrici dell'intervento di “manutenzione” alla disciplina che regola la gestione della quota di gettito devoluta allo Stato dell'otto per mille, lo specifico potere di adottare norme di attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 è ravvisabile nell'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, che demanda appunto ad un regolamento governativo la determinazione dei criteri e delle procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo sul quale confluisce la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.

Lo schema di regolamento, come previsto dallo stesso art.3, comma 19 cit., va trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni e costituisce norma di attuazione.

4.- Osservazioni specifiche sull'articolato normativo dello schema di regolamento

Ferme restando le considerazioni di carattere generale su esposte e la necessità dell'Amministrazione di acquisire, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge n. 664/1996, il parere delle Commissioni parlamentari, si formulano le seguenti notazioni sull'articolato dello schema in esame.

L'articolo 6, alla lettera b) modifica l'Articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 76/1998, prevedendo che *“le domande di cui all'art. 2 [...] sono presentate, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del consiglio dei ministri a pena di*

esclusione mediante l'accesso alla piattaforma informatica. E' ammessa la trasmissione, a mezzo raccomandata o attraverso l'uso della posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata. E' comunque fatto obbligo, a pena di improcedibilità, di caricare la domanda sulla piattaforma informatica entro il termine comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri".

La previsione intende mantenere un doppio regime per la presentazione delle domande: 1) esclusivamente tramite accesso alla piattaforma informatica "*a pena di esclusione*"; 2) tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec con l'aggiunta dell'obbligo di caricare la domanda sulla piattaforma informatica, "*a pena di improcedibilità*".

Al riguardo, osserva la Sezione che se l'intento è quello di mantenere un doppio regime al fine di consentire- come chiarito in audizione- una graduale transizione dalla domanda cartacea a quella digitale, si suggerisce di sostituire, nella prima parte della disposizione, la locuzione "*a pena di esclusione*" con "*a pena di improcedibilità*", tenuto conto che la presentazione della domanda diventa procedibile solo con l'inserimento della stessa sulla piattaforma informatica.

Quanto alla scelta di prevedere un doppio canale di presentazione delle domande, valuti l'Amministrazione rimettente se prevedere a regime, senza limitazione ad un periodo transitorio, la facoltà di presentare le domande tramite raccomandata o pec sia coerente con l'obiettivo di semplificazione delle procedure che lo schema di d.P.R. in esame si prefigge di realizzare.

L'articolo 9 interviene a modificare l'art. 8 del d.P.R. n. 76 del 1998, prevedendo, al comma 1, lett. b), che i soggetti privati richiedenti il finanziamento debbano presentare "*contratto autonomo di garanzia per l'intero importo dell'intervento a prima richiesta*". Per una migliore comprensione della disposizione e chiarezza, in

coordinamento con quanto disposto dal comma 4 che identifica come “*a prima richiesta*” la garanzia in questione, si suggerisce la seguente riformulazione: “*contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l’intero importo dell’intervento*”.

P.Q.M.

Esprime il parere nei sensi indicati in motivazione.

L'ESTENSORE

Paola Anna Gemma Di Cesare

IL PRESIDENTE

Paolo Troiano

IL SEGRETARIO

Alessandra Colucci